Sentenza

n. 55 / 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Leonardo **Venturini** Presidente

Claudio **Guerrini** Consigliere

Khelena **Nikifarava** I° Referendario – relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **63071** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 29 novembre 2023 nei confronti del Sig. **Felice Antonio NAPOLITANO** (C.F. NPLFCN88M22A509S), nato ad Avellino (AV) il 22 agosto 1988 e residente a Sirignano (AV), via Sandro Pertini n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parisi del Foro di Nola (C.F. PRSNGL78E21A509L – PEC angelo.parisi@legalmail.it), presso il cui Studio in Nola, via On. Francesco Napolitano n. 35 è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;

VISTO l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza dell'11 aprile 2024, con l'assistenza del Segretario Simonetta Agostini, il relatore Primo Referendario Khelena Nikifarava, il Sostituto Procuratore

Generale Elena Di Gisi e l'Avv. Marta Iacopini, su delega dell'Avv. Angelo Parisi, per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in data 29 novembre 2023 la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale il Sig. **Felice Antonio NAPOLITANO**, chiedendone la condanna al pagamento a favore del Ministero dell'Istruzione della somma di **€ 4.878,35** (oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio), a titolo di danno patrimoniale, imputabile a titolo di dolo, **di cui € 4.646,35 da indebita percezione di risorse pubbliche sulla base di titoli falsamente dichiarati e € 232,00 quale danno da disservizio** arrecato all'Amministrazione.

La *notitia damni* era conseguente alla nota del 15 novembre 2019, con la quale la Guardia di Finanza, Compagnia di Arezzo, informava la Procura regionale delle indagini in corso in materia di false attestazioni presentate da taluni candidati per la partecipazione al bando triennale volto all'ottenimento delle supplenze del personale A.T.A. di III fascia (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici), di cui al D.M. n. 640 del 30 agosto 2017, tra cui l'odierno convenuto.

Nel corso dell'istruttoria veniva accertato che il Napolitano presentava la "domanda di inserimento" nelle graduatorie per il triennio scolastico 2014/2017 presso l'Istituto Professionale

Commerciale “L. Einaudi” di Latina e, successivamente, in data 28 ottobre 2017, la “domanda di conferma/aggiornamento” per il triennio scolastico 2017/2019 presso il “convitto Nazionale Vittorio Emanuele II” di Arezzo, indicando – per quanto qui di rilievo – quale titolo d’accesso per la categoria di “collaboratore scolastico” il diploma di qualifica professionale di “operatore di servizi della ristorazione”, conseguito nell’a.s. 2011/2012 presso l’Istituto Professionale Paritario Alberghiero “F. De Sanctis” di Mugnano del Cardinale (AV) con votazione 100/100.

Inoltre, sempre per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio, il Sig. Napolitano indicava i seguenti titoli di servizio scolastico quale “assistente amministrativo”, utili ai fini del punteggio, tutti svolti presso istituti non statali: a) dal 28 novembre 2008 al 28 giugno 2009 nell’a.s. 2008/2009, per complessivi 8 mesi, presso l’Istituto Paritario “Grazia” di Crispano (NA); b) dal 2 maggio 2010 al 30 giugno 2010 nell’a.s. 2009/2010, per complessivi 2 mesi, presso l’Istituto “Padre Lanzano” di Crispano (NA); c) dal 1 settembre 2010 al 30 giugno 2011 nell’a.s. 2010/2011, per complessivi 10 mesi, presso l’Istituto “Padre Lanzano” di Crispano (NA); d) dal 1 settembre 2011 al 30 giugno 2012 nell’a.s. 2011/2012, per complessivi 10 mesi, presso l’Istituto “Padre Lanzano” di Crispano (NA).

In ragione dei titoli dichiarati l’odierno convenuto otteneva il punteggio di “15,35” che gli consentiva di collocarsi nella graduatoria al 277° posto per il profilo di collaboratore scolastico

(posizionandosi nella graduatoria d'istituto al 33° posto). Di conseguenza, il Sig. Napolitano veniva assunto in data 26 settembre 2018 come collaboratore scolastico supplente per 36 ore settimanali di servizio fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2019) dall'Istituto Comprensivo Vasari di Arezzo con contratto n. 2211fp.

I titoli di studio documentati dal Sig. Napolitano erano stati riscontrati con esito positivo dall'Istituto Vasari, mentre in merito ai titoli di servizio l'Inps di Arezzo comunicava l'inesistenza dei periodi contributivi dichiarati. Tuttavia, su richiesta del dirigente scolastico dell'Istituto Vasari, l'Istituto "Pasquale Lanzano" di Crispano (AV) trasmetteva la certificazione prot. 117 del 12 febbraio 2019, in cui confermava i tre periodi di servizio indicati dal Sig. Napolitano nella domanda di aggiornamento. Rilevato presso la banca dati dell'Inps che, invece, l'unico periodo lavorativo del Sig. Napolitano presso l'Istituto di Crispano risultava essere dall'11 maggio 2010 al 30 giugno 2010, l'Istituto di Arezzo chiedeva di documentare il relativo rapporto di lavoro, ottenendo una nuova certificazione prot. 173 del 13 maggio 2019 con l'indicazione del solo periodo di lavoro corrispondente alle risultanze della banca dati dell'Inps.

Già all'esito dei primi controlli, il dirigente scolastico dall'Istituto Vasari di Arezzo, con provvedimento n. 899 del 5 marzo 2019 dichiarava la risoluzione del rapporto di lavoro del Sig. Napolitano, con il riconoscimento del solo trattamento economico

ma non giuridico per le prestazioni effettuate, quale conseguenza della rettifica del punteggio in presenza di false dichiarazioni di titoli di servizio.

Con il successivo decreto n. 905 del 13 marzo 2019 l'Istituto Vasari procedeva all'esclusione del Sig. Napolitano dalle graduatorie per il profilo, per quanto qui di interesse, di collaboratore scolastico, in quanto dalle informazioni trasmesse dall'USR della Campania emergeva che l'Istituto Professionale Alberghiero "F. De Sanctis" di Mugnano del Cardinale (AV), presso il quale l'odierno convenuto aveva conseguito il diploma di qualifica professionale di "operatore di servizi della ristorazione" con il punteggio di 100/100 – dichiarato quale titolo di accesso alle graduatorie per il predetto profilo - non aveva, nell'a.s. 2011/2012, il riconoscimento della parità scolastica.

In sede di sommarie informazioni assunte dalla Guardia di Finanza di Frattamaggiore in data 11 giugno 2019 nell'ambito dell'indagine penale della Procura di Arezzo, la dirigente scolastica dell'Istituto "Pasquale Lanzano", Dott.ssa Maria Balsamo, riconosceva la validità del solo secondo certificato prot. 173 del 13 maggio 2019, specificando che lo stesso riportava la firma autografa ed il timbro personale della stessa. Viceversa, la stessa dirigente disconosceva la firma con l'indicazione del proprio nome sul primo certificato prot. 117 del 12 febbraio 2019 (graficamente del tutto diversa da quella apposta sul certificato riconosciuto), precisando che il timbro apposto era in uso presso

la scuola, ma per altri servizi, a disposizione di una pluralità di persone addette alla segreteria.

Sentiti a sommarie informazioni dalla Guardia di Finanza di Frattamaggiore, sempre in data 11 giugno 2019, i dipendenti dell'Istituto Scolastico Paritario di Crispano disconoscevano di aver redatto il certificato prot. 117 del 12 febbraio 2019, mentre l'amministratore della società che gestiva il predetto Istituto Scolastico, Sig. Vincenzo Cennamo, dichiarava di ricordare il Sig. Napolitano tra i dipendenti amministrativi in servizio negli aa.ss. 2009/2010/2011/2012 e di aver rilasciato e sottoscritto il primo certificato in questione in sede di conciliazione sindacale.

Dalla documentazione in atti del presente giudizio risulta altresì che il Sig. Napolitano è stato assunto, con contratto di lavoro dipendente part-time dal 1 luglio 2010 al 15 novembre 2011 e poi, dopo 16 settimane di contributi figurativi con causale "disoccupazione", dal 1 marzo 2012 al 31 ottobre 2012, da Aviapartner Handling S.p.A.

In data 12 maggio 2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo formulava la richiesta di rinvio a giudizio, in relazione a due capi d'imputazione:

- delitto *ex* art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), per aver, al fine di commettere il reato di truffa aggravata, attestato falsamente, al pubblico ufficiale, titoli di servizio non rispondenti al vero;

- delitto *ex* art. 640 cpv c.p., n. 1 (truffa aggravata a danno dello

Stato o di ente pubblico), per aver, con artifizi e raggiri consistiti nella predetta falsa dichiarazione, indotto in errore il dirigente scolastico dall'Istituto Comprensivo Vasari di Arezzo, che basandosi su presupposti mendaci, concludeva in data 26 settembre 2018 con il Sig. Napolitano un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in qualità di collaboratore scolastico, così procurandosi il Sig. Napolitano l'ingiusto profitto di essere utilmente inserito in graduatoria e di accedere ad un contratto di lavoro.

Con sentenza n. 280/2022 il Tribunale di Arezzo dichiarava il non doversi procedere nei confronti del Sig. Napolitano per esito positivo della messa alla prova.

Su richiesta istruttoria della Procura erariale, l'Istituto Comprensivo Vasari di Arezzo quantificava il danno da disservizio conseguente alle dichiarazioni fraudolente del Sig. Napolitano in misura di € 232,00, di cui € 174,00 per l'attività amministrativa di verifica dei titoli ed adempimenti conseguenti e € 58,00 per l'impiego del personale di segreteria per la nomina del sostituto dopo il licenziamento dell'odierno convenuto.

II. All'esito dell'attività istruttoria svolta, in data 8 settembre 2023 la Procura contabile notificava al Sig. Napolitano l'invito a dedurre, contestando in relazione ai fatti sopra descritti il danno patrimoniale pari ad € 9.524,69, di cui € 9.292,69 corrispondenti alle retribuzioni indebitamente percepite e € 232,00 per danno da disservizio.

III. In data 20 ottobre 2023 il Sig. Napolitano presentava controdeduzioni, assistito dall'Avv. Angelo Parisi del Foro di Nola, presso il cui Studio e indirizzo PEC eleggeva il domicilio.

In sede delle controdeduzioni il Sig. Napolitano chiedeva "*di voler procedere ad una rideterminazione della quantificazione del danno che, tenendo conto anche del pentimento del deducente, della esclusione del dolo, della pregressa esperienza specifica posseduta e della estinzione del reato, può equamente ricondursi alla somma di euro 1.000,00*" che l'odierno convenuto si offriva di "*corrispondere ai fini della cessazione della materia del contendere*".

Sul tema dell'elemento psicologico, il Sig. Napolitano sosteneva di essere convinto della parità dell'Istituto Professionale De Sanctis e della regolare denuncia all'INPS di tutti i periodi di lavoro presso l'Istituto Padre Lanzaro di Crispano, come risultante dalla certificazione fornita dall'Istituto medesimo.

Inoltre, rappresentava di avere il diploma di odontotecnico conseguito presso IPSIA "Giorgi" di Avellino nell'a.s. 2007/2008, con votazione di 60/100, indicato nella medesima domanda di inserimento nelle graduatorie ATA e mai contestato, pertanto da ritenersi come fatto pacifico il possesso del titolo di studio minimo richiesto al profilo di collaboratore scolastico, nonché del possesso di titoli di servizio: a) dal 28 novembre 2008 al 28 giugno 2009 nell'a.s. 2008/2009, per complessivi 8 mesi, presso l'Istituto Paritario "Grazia" di Crispano (NA); b) dal 2 maggio 2010

al 30 giugno 2010 nell'a.s. 2009/2010, per complessivi 2 mesi, presso l'Istituto "Padre Lanzano" di Crispano (NA).

Pertanto, essendo stato assunto in relazione al profilo più basso del personale ATA di III fascia (collaboratore scolastico), non aver avuto sanzioni disciplinari e di non essere stato sospeso dal servizio nelle more degli accertamenti sui titoli; considerato, inoltre, l'esito positivo della messa alla prova, tramite svolgimento dell'attività prescritta presso il Comune di Sirignano (AV), effettuando, a titolo di condotta riparatoria, ulteriori 74 ore di attività di volontariato presso lo stesso Ente, nonché la circostanza di essere attualmente disoccupato e privo di reddito, il Sig. Napolitano rappresentava l'impossibilità di quantificare in misura esatta la minore utilità per l'Amministrazione della propria prestazione rispetto a quella di un soggetto con maggiore esperienza.

IV. Con l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 29 novembre 2023, la Procura Regionale esercitava l'azione di responsabilità, in quanto la condotta integrerebbe gli estremi dell'illecito erariale, chiedendo la condanna del Sig. Napolitano al pagamento a favore del Ministero dell'Istruzione della somma di **€ 4.878,35** (oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio), a titolo di danno patrimoniale, imputabile a titolo di dolo, **di cui € 4.646,35 da indebita percezione di risorse pubbliche sulla base di titoli falsamente**

dichiarati e **€ 232,00 quale danno da disservizio** arrecato all'Amministrazione.

L'importo del danno contestato nell'atto di citazione era scorporato per un importo del 50% di quello contestato in sede di invito a dedurre, previo un "giudizio" di meritevolezza nella prospettiva di verificare l'esistenza del danno e di stabilire se e in quale misura questo debba essere posto a carico dell'agente, valutando tutti gli elementi rilevanti, inclusi quelli a favore dell'interessato medesimo rappresentati in sede delle deduzioni e tenendo conto della giurisprudenza contabile che tiene conto dei vantaggi conseguiti in ragione delle prestazioni lavorative prestate, pur in assenza delle esperienze lavorative dichiarate.

Per quanto riguarda le deduzioni difensive, la Procura erariale rappresentava, altresì, che il secondo titolo di studio dichiarato dal Sig. Napolitano non poteva ritenersi come circostanza pacifica, in quanto non è mai stato oggetto di controlli, non essendo stato utilizzato per l'accesso al contratto di lavoro, mentre l'unico titolo utilizzato a tal fine risultava privo di validità.

V. La notifica dell'atto di citazione veniva eseguita all'indirizzo PEC dell'Avv. Parisi in data 13 dicembre 2023.

VI. Il giorno 9 aprile 2024, alle ore 18:11, il convenuto si costituiva in giudizio, assistito dall'Avv. Angelo Parisi del Foro di Nola, prendendo atto della riduzione in misura del 50% dell'importo del danno erariale da risarcire azionato dalla Procura erariale, rispetto alla quantificazione contenuta

nell'invito a dedurre.

Nel riproporre le argomentazioni contenute nell'atto di controdeduzioni, il convenuto depositava gli stessi documenti già agli atti del giudizio in quanto prodotti unitamente alle controdeduzioni e rassegnava le seguenti conclusioni: "*rigettare la domanda di causa ed, in subordine, a procedere ad una rideterminazione della quantificazione del danno che, tenendo conto anche del pentimento del deducente, della esclusione di dolo, della pregressa esperienza specifica posseduta e della estinzione del reato, può equamente ricondursi alla somma di euro 1.000,00 omnia che il Napolitano si impegna a corrispondere* ad horas".

VII. All'udienza di discussione dell'11 aprile 2024 il Sostituto Procuratore Generale Di Gisi si riportava agli atti ed insisteva per l'accoglimento della domanda, rimettendosi al Collegio per l'eventuale esercizio del potere riduttivo.

L'Avv. Iacopini, su delega dell'Avv. Parisi, per il convenuto insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, quindi, in via principale, per il rigetto della domanda della Procura per l'insussistenza del dolo (avendo il Sig. Napolitano fatto affidamento su attestati rilasciati da terzi) e del danno (trattandosi nel caso di specie di attività molto marginali dal punto di vista della qualificazione professionale); in via subordinata, chiedeva l'esercizio del potere riduttivo all'importo di € 1.000,00, indicato nella comparsa di costituzione.

La causa è, quindi, stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Questa Corte è chiamata a decidere sulla responsabilità amministrativa del Sig. Napolitano conseguente all'indebito ottenimento di contratto di lavoro quale collaboratore scolastico supplente presso l'Istituto Comprensivo Vasari di Arezzo nel periodo dal 26 settembre 2018 al 5 marzo 2019 per l'effetto di false dichiarazioni in merito al possesso di titoli di studio e di servizio quale collaboratore scolastico non corrispondenti al vero.

In relazione ai fatti contestati nel presente giudizio, l'odierno convenuto è stato rinviato a giudizio su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo in data 12 maggio 2020 per delitti di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e di truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640 cpv, n. 1, c.p.). Il giudizio penale si concludeva con sentenza di dichiarazione di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova (sentenza n. 280/2022 del Tribunale di Arezzo).

Il danno conseguente arrecato all'Amministrazione scolastica (precisamente, all'attuale Ministero dell'Istruzione e del Merito) è stato quantificato, secondo la prospettazione della Procura regionale presso questa Sezione, in misura corrispondente al 50% degli oneri sostenuti dal datore di lavoro a titolo di retribuzioni e contributi previdenziali e assistenziali per una

prestazione di lavoro illecitamente conseguita in assenza di prescritti requisiti professionali, pari a € 4.646,35, cui si aggiungono € 232,00 a titolo di danno da disservizio per costi del personale impiegato nell'attività di verifica dei titoli ed adempimenti conseguenti, ivi compresa la nomina del sostituto dopo il licenziamento dell'odierno convenuto.

2. Al riguardo, reputa il Collegio che dalle risultanze documentali in atti, nonché dallo svolgimento del processo, possa concludersi fondatamente che nel caso siano presenti tutti gli elementi necessari a configurare una responsabilità amministrativa del Sig. Napolitano in relazione all'indebita percezione di retribuzioni ed oneri accessori da prestazione di lavoro conseguita per effetto di false dichiarazioni di titoli di studio e di servizio.

La fattispecie all'esame integra, infatti, gli estremi della responsabilità amministrativa, essendo comprovata la sussistenza di tutti gli elementi tipici della responsabilità erariale segnatamente costituiti da: a) rapporto di servizio fra danneggiante e danneggiato; b) condotta antigiuridica; c) elemento psicologico; d) pregiudizio finanziario pubblico; e) nesso eziologico tra condotta illecita ed evento dannoso.

Pacifico risulta, innanzitutto, il rapporto di servizio, quale formale rapporto di impiego che legava l'odierno convenuto, all'epoca dei fatti collaboratore scolastico presso l'Istituto Vasari di Arezzo, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il conseguente radicamento della giurisdizione in favore di questa

Corte.

Con riferimento, poi, alla condotta antigiuridica, la stessa è integrata – a prescindere da ogni valutazione dei profili di colpa nell'utilizzo di un titolo di studio rilasciato da un istituto professionale che nell'anno di riferimento non aveva il riconoscimento della parità scolastica per il predetto profilo e dalla circostanza dell'eventuale possesso di un titolo di studio diverso non dichiarato ai fini dell'accesso alla graduatoria per assistente scolastico (presumibilmente in quanto riportante un punteggio finale più basso) – dalle dichiarazioni di titoli di servizio pregressi come collaboratore scolastico presso l'Istituto "Padre Lanzano" di Crispano (NA) nei periodi dal 1 settembre 2010 al 30 giugno 2011 nell'a.s. 2010/2011 e dal 1 settembre 2011 al 30 giugno 2012 nell'a.s. 2011/2012, per 10 mesi ciascuno e complessivi 20 mesi.

Infatti, dall'estratto contributivo INPS allegato alla *notitia damni* risulta che il Sig. Napolitano è stato assunto, con contratto di lavoro dipendente part-time dal 1 luglio 2010 al 15 novembre 2011 e poi, dopo 16 settimane di contributi figurativi con causale "disoccupazione", dal 1 marzo 2012 al 31 ottobre 2012, da Aviapartner Handling S.p.A., con la retribuzione lorda complessiva nel periodo di quasi 30.000,00.

Pertanto, si può escludere con un ragionevole livello di attendibilità l'eventualità che l'odierno ricorrente possa aver svolto contemporaneamente l'attività di lavoro subordinato per

una nota società di *handling* aeroportuale e, contemporaneamente, anche di assistente scolastico a Crispano. Ancora più grave – e non rilevante quale titolo di servizio utilizzabile per l'accesso alle graduatorie – sarebbe l'effettivo svolgimento di tale ultima attività durante le 16 settimane della contribuzione figurativa per disoccupazione.

Pertanto, non appare credibile la tesi difensiva per cui l'odierno convenuto risulterebbe del tutto estraneo alla produzione del certificato prot. 117 del 12 febbraio 2019, confermativo dei periodi esatti dichiarati dal Sig. Napolitano nella domanda di aggiornamento, peraltro non solo smentito dalle risultanze dall'estratto contributivo dell'INPS, ma anche disconosciuto dal dirigente scolastico cui tale certificato veniva attribuito (con una firma graficamente del tutto diversa da quella apposta sul secondo certificato validamente prodotto).

Pertanto, l'antigiuridicità della condotta del Sig. Napolitano, finalizzata all'inserimento nelle graduatorie per l'ottenimento delle supplenze del personale A.T.A. di III fascia, risulta pienamente accertata ai fini del presente giudizio.

Il carattere doloso di tale condotta antigiuridica è del tutto evidente, in quanto manifestatasi tramite la dichiarazione di fatti positivi – possesso di un titolo di studio e di specifiche esperienze professionali – non corrispondenti al vero, in assenza di alcun margine di errore interpretativo o di mera inesattezza dei dati con riferimento alle esperienze professionali dichiarati.

Sussistono, inoltre, inequivocabilmente nella fattispecie anche il danno all'Amministrazione scolastica e il nesso di causalità tra la condotta e il danno, in quanto risulta dagli atti come un pregiudizio economico sia stato procurato all'Erario in conseguenza all'indebita percezione da parte del Sig. Napolitano degli emolumenti stipendiali, con i relativi benefici previdenziali, per un contratto di lavoro ottenuto illecitamente in mancanza di esperienza professionale dichiarata cui è derivata una minore utilità della prestazione per l'Istituto Scolastico.

Infatti, pur trattandosi di una qualifica professionale inferiore – collaboratore scolastico assunto quale supplente dalle graduatorie del personale A.T.A. di terza fascia – lo svolgimento dell'attività all'interno di un Istituto Comprensivo implica l'esposizione del personale ai quotidiani contatti con i minori inseriti nel processo educativo e quindi presuppone, ai fini del suo proficuo svolgimento, il possesso di requisiti morali minimi, oltre ad aumentare di utilità se svolto da persone di maggiore esperienza.

Pertanto, il criterio di quantificazione del predetto danno da minore utilità della prestazione in misura di € 4.646,35, pari al 50% degli oneri sostenuti dall'Amministrazione scolastica a titolo di retribuzioni e contributi previdenziali, proposto dalla Procura regionale, appare idoneo e, pertanto, condiviso dal Collegio ai fini della determinazione in via equitativa *ex* art. 1226 c.c., in relazione a tutte le circostanze del caso specifico.

In particolare, in merito alla determinazione del danno con riferimento sia alle retribuzioni lorde sia ai contributi previdenziali ed assistenziali, il Collegio ritiene di dare seguito all'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 24 del 12 ottobre 2020, secondo cui "*in ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti* lato sensu *intesi in favore di pubblici dipendenti…, la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operata a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo*". Ed invero, tale decisione di natura nomofilattica può ritenersi confermativa del precedente orientamento maggioritario non solo per quanto attiene alle trattenute fiscali, ma anche per quelle previdenziali, in quanto i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro non si risolvono in un vantaggio per l'Erario, ma sono destinate all'esclusivo vantaggio del dipendente, assicurandogli le previdenze assistenziali e il futuro trattamento pensionistico (cfr. Sez. I Appello sent. n. 25/2021).

L'importo di danno erariale pari a € 4.646,35 è da ritenersi comprensivo della rivalutazione e deve essere aumentato degli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo del credito.

3. La particolare intensità del dolo del convenuto – che anche in sede processuale ha omesso qualsiasi riferimento allo svolgimento dell'attività lavorativa diversa nel periodo in contestazione – esclude la possibilità di esercizio del potere

riduttivo.

4. Viceversa, il Collegio non ravvisa i presupposti di sussistenza del danno da disservizio, in quanto l'impegno di 4 ore complessive del personale amministrativo, indicato nella nota dell'Istituto Comprensivo Vasari del 30 giugno 2023 – cui corrisponde la quantificazione del danno per l'esiguo importo di € 232,00 – rientra nell'ordinaria attività di competenza dell'Amministrazione per la gestione del personale supplente, essendo difficile immaginarne ripercussioni sulla funzionalità degli uffici.

5. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti del sig. Felice Antonio NAPOLITANO:

- rigetta la domanda proposta a titolo di danno da disservizio;

- condanna il convenuto al pagamento della somma di € 4.646,35, già comprensiva di rivalutazione monetaria, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, a titolo di danno da indebita percezione di risorse pubbliche sulla base di titoli falsamente dichiarati. Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato nella misura pari a € 256,00.= (duecentocinquantasei/00).

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024.

L'Estensore — Il Presidente

Khelena Nikifarava — Leonardo Venturini

F.to digitalmente — *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 12/06/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente